



# **COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA**

*Provincia di Lucca*

## **Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno duemilaventuno

Tra

- il **Comune di San Romano in Garfagnana**, rappresentato dalla Rag. Milena Coltelli, non in proprio ma in qualità di Responsabile dell'Ufficio Personale;

e

- la Sig.ra Elisa Tamagnini nata a Castelnuovo di Garfagnana il 26/11/1993, codice fiscale TMGLSE93S66C236U, residente a CASTIGLIONE DI GARFAGNANA in Loc. Mossa CHIOZZA n. 110BIS.

### **Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 11/11/2021 relativa al Fabbisogno del personale 2021/2023 è stata prevista l'assunzione di un Istruttore Amministrativo - cat. C -pos.ec. C1 a tempo pieno e indeterminato;
- in data 16/11/2021 è stata sottoscritta una convenzione con il Comune di Galliciano al fine di consentire al Comune di San Romano in Garfagnana l'utilizzo della loro graduatoria, approvata con determinazione n. 933 del 28/07/2021 relativa al profilo di Istruttore Amministrativo - cat. C pos. Ec, C1 tempo pieno e indeterminato;
- a seguito della sottoscrizione della predetta convenzione è stato interpellato il primo dei non assunti collocato in decima posizione della relativa graduatoria, Sig.ra Elisa Tamagnini e che lo stesso, per le vie brevi, ha accettato la proposta di assunzione del Comune di San Romano in Garfagnana;

### **Visti:**

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi e il Regolamento delle procedure di reclutamento del personale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 20/12/2018;
- i vigenti CCNL comparto Regioni ed autonomie locali e comparto Funzioni locali;
- il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";



# COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Accertato il possesso dei prescritti requisiti per l'accesso all'impiego in base alla documentazione presentata e acquisita agli atti;

Vista la dichiarazione relativa all'assenza di incompatibilità indicate dall'art. 53, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

## ART. 1 - COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO E INQUADRAMENTO

1. Con il presente atto, redatto in duplice originale, il Comune di San Romano in Garfagnana assume la Sig.ra Elisa Tamagnini quale dipendente in ruolo a tempo pieno e indeterminato a decorrere dall' 01.12.2021 con il profilo professionale di " Istruttore Amministrativo", categoria C , posizione economica C 1 .
2. La sede di destinazione iniziale dell'attività lavorativa è individuata nel Comune di San Romano in Garfagnana- Settore Amministrativo ed Economico-Finanziario;
3. Le eventuali variazioni ai profili professionali all'interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all'iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.
4. In ossequio al disposto dell'art. 3, comma 5-septies della Legge 114/2014, introdotto dall'art. 14-bis della Legge 26/2019, "i vincitori dei concorsi banditi dalle Regioni e degli Enti Locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".

## ART. 2 - MANSIONI

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del CCNL del 31.03.1999, il Comune potrà adibire il dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo in quanto professionalmente equivalente.
2. Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come in via esemplificativa specificate per la categoria "C " nell'allegato "A" di cui al CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del 31.03.1999, nonché del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 in materia di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta.
3. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere modificativo dell'oggetto del contratto di lavoro nel rispetto dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.



# **COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA**

*Provincia di Lucca*

## **ART. 3 - TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno e indeterminato.
2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

## **ART. 4 - PERIODO DI PROVA**

1. E' previsto un periodo di prova pari a mesi sei di effettivo lavoro, ai sensi e per gli effetti del vigente art. 20 del C.C.N.L. del 21/05/2018 per il personale non dirigente del comparto "Funzioni locali".
2. Ai sensi dell'art. 20 c.6 del CCNL 2018 decorso la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

## **ART. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUALE**

1. La retribuzione annua è quella prevista dal vigente CCNL del comparto degli enti locali con riferimento alla categoria di inquadramento C posizione economica C1, oltre all'assegno per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità ed al trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e/o da eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva.

## **ART. 6 - ORARIO DI LAVORO**

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali secondo quanto stabilito dall'art. 22 del CCNL del 21/05/2018 ed è articolato di norma su cinque giorni settimanali nell'orario di servizio stabilito dal Comune di San Romano in Garfagnana.
2. Sono possibili variazioni nell'articolazione dell'orario di lavoro da parte del Comune, fermo restando il limite contrattualmente previsto di 36 ore settimanali.
3. Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.



# COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA

Provincia di Lucca

## ART. 7 - FERIE E GIORNATE DI RIPOSO

1. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dall'art. 28 del CCNL 21/05/2018.
2. Il dipendente ai sensi dell'art. 28 c.4 CCNL 21.05.2018 ha diritto nei primi tre anni a n. 26 giorni annui di ferie, e successivamente a n. 28 giorni annui. Il dipendente ha diritto altresì ai permessi e congedi previsti dal vigente contratto di lavoro, nonché da specifiche disposizioni di legge applicate al pubblico impiego.
3. In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 21 e 22 del CCNL 06.07.1995 e dall'art. 71 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con legge n. 133 del 06.08.2008 e ss.mm.ii..

## ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

1. Il prestatore di lavoro è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti ed in quanto applicabili.
2. Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
3. Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, pubblicato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 27.12.2013.

## ART. 9 - INCOMPATIBILITA'

1. Il prestatore di lavoro ha dichiarato sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.
3. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
4. Il prestatore di lavoro prende atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere,



# COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA

Provincia di Lucca

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nel PTCP che viene consegnato al prestatore di lavoro il quale si impegna al rigoroso rispetto di tale prescrizione.

## ART. 10 - DISCIPLINA

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL e nel contratto individuale di lavoro potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.

## ART. 11 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.lgs. n. 165/2001, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nel CCNL per i dipendenti del Comparto regioni ed autonomie locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei regolamenti del Comune.

## ART. 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA PERSEO

1. Si garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del Regolamento Unione Europea n. 2016/679.
2. Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole. dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.
3. La Sig.ra Elisa Tamagnini dà atto di aver ricevuto, al momento della sottoscrizione del presente contratto, l'informativa prevista dall'art. 4, comma 1, dell'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore, sottoscritto il 16 settembre 2021.
4. Il presente contratto sostituisce il provvedimento di nomina e non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, su sei pagine in duplice originale, di cui



# **COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA**

*Provincia di Lucca*

uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno conservato agli atti del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto,

San Romano in Garfagnana,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Milena Coltelli

Il Prestatore di Lavoro

Sig.ra Elisa Tamagnini